

DELIBERA N. 1/2024/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**XXX/ WIND TRE (VERY MOBILE)
GU14/227830/2020**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 16 gennaio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,

conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 13/01/2020 acquisita con protocollo n. 0012778 del 13/01/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La parte istante, titolare di un contratto residenziale sull'utenza fissa di cui al Codice cliente n. 1416xxxx con la società Wind Tre (Very Mobile) di seguito per brevità Wind Tre, lamenta la ritardata attivazione del servizio.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

“nell'agosto 2018 ho contattato WIND (tramite 155) e ho ricevuto indicazioni - previa conferma da parte di WIND della possibilità di attivazione della FIBRA 1000 al mio indirizzo (come allora indicato sul sito WIND) - di effettuare il recesso dalla vecchia linea FTTC (sempre WIND) e fare richiesta per una nuova linea FTTH, in quanto questo era l'unico modo previsto da WIND per fornire la linea a 1Gbit”;

“la tempistica media indicatami da WIND per l'attivazione (tramite 155) era pari a 20 giorni e, per tale motivo, WIND aveva assicurato che potevo effettuare il recesso (con gli usuali 30 gg. di preavviso) senza problemi della precedente linea FTTC;”

il modem gli era pervenuto *“via corriere due giorni dopo la richiesta di attivazione online”;*

“il giorno 19.09.2018” contattava il 155 in quanto non aveva ricevuto alcun contatto da parte dei tecnici Wind Tre; in tale occasione l'operatore lo rassicurava circa l'intervento del tecnico prevista per *“il giorno seguente”* e l'istante, contestualmente, evidenziava *“la necessità di sospendere la disattivazione della vecchia linea FTTC (sempre WIND) in quanto la nuova linea FTTH non era ancora stata attivata”;*

Sollecitava con comunicazioni a mezzo pec del 28.09.2018 e 08.10.2018 *“la mancata attivazione di quanto richiesto [all’operatore] lo scorso 31.08.2018”* rappresentando che in base a quanto indicato sul sito dell’operatore, la tempistica per l’attivazione era *“pari a 20 giorni”* che il modem era giunto via corriere nei primi giorni di settembre, ma che non vi era ancora stato alcun intervento da parte del tecnico incaricato dall’operatore.

“Il giorno 19.09 (tramite 155)” riceveva rassicurazioni circa l’intervento del tecnico *“(al di fuori dei locali) per il giorno 20.09.2018, atto a predisporre quanto necessario per il successivo collegamento nel [suo] appartamento”*.

Rilevava che avendo *“ricevuto indicazioni (sempre tramite 155) di effettuare il recesso dalla vecchia linea FTTC e fare richiesta per una nuova linea FTTH - in quanto questo era l’unico modo previsto per avere la linea a 1Gbit”* e che *“da lunedì 01.10.2018”* non aveva alcuna linea dati attiva, ribadiva l’urgenza dell’intervento.

Con successiva pec del 16 ottobre 2018 oltre a segnalare nuovamente quanto esposto nelle precedenti pec, segnalava *“che dalla sera di mercoledì 10.10 al mattino di venerdì 12.10 era attiva la linea dati (senza telefono) della precedente connessione FTTC, per cui un collegamento era stato ripristinato dai tecnici: sarebbe stato auspicabile, quantomeno, che tale collegamento rimanesse attivo fino all’attivazione della linea FTTH richiesta lo scorso mese di agosto”*.

Con pec del 22 ottobre 2018 e del 29 ottobre 2018, reiterava quanto rappresentato nella pec del 16/10/2018.

Con pec del 5 novembre 2018 contestava la mancata attivazione del servizio richiesto *“lo scorso 31.08.2018”*, rappresentando di non avere ricevuto riscontro precedenti solleciti inviati *“via PEC, in data 28.09.2018, 08.10.2018, 16.10.2018, 22.10.2018 e 29.10.2018”*.

Reiterava le sue richieste con pec del 12 del 20 e del 29 novembre 2018.

Tutte le pec inviate rimanevano prive di riscontro.

L’operatore *“con sms del 12.02.2019”* gli comunicava l’impossibilità di attivare il servizio richiesto *“(cosa assolutamente non vera dato che i tecnici di Open Fiber avevano cominciato a cablare le parti comuni condominiali)”* e, pertanto, aveva dovuto restituire il modem già consegnato dall’operatore ai primi di Settembre 2018. Quindi, veniva invitato ad effettuare *“una nuova richiesta - in data 15.02.2019”* all’esito della quale gli veniva consegnato un nuovo modem.

“A Marzo 2019 risultava completato il cablaggio esterno e interno da parte di xxx”, ma nessun tecnico di Wind Tre lo contattava.

Con ulteriore pec dell’8 aprile 2019 nella quale riepilogava tutta la vicenda reiterava la richiesta di attivazione della linea FTTH.

“In data 23.04.2019” riceveva un sms da Wind Tre che lo informava che *“per motivi tecnici non era possibile procedere all’attivazione del servizio”*;

“tale affermazione non rispondeva al vero in quanto i tecnici di xxx avevano già completato - dallo scorso mese di Marzo 2019 - il cablaggio interno del Condominio (parti condominiali e cantina di proprietà xxx) ed esterno (marciapiede)”.

“All’inizio del mese di Maggio 2019 il servizio clienti 155” lo contattava per proporgli “l’attivazione di una linea FTTC uguale a quella che avevano fatto disdire a Settembre 2018 (e per la quale aveva chiesto la sospensione della disattivazione in mancanza dell’attivazione della linea FTTH)”

Non accettava detta proposta.

Infine, rappresentava che *“dal giorno 01.10.2018 al giorno 17.10.2019”* non aveva avuto alcuna linea attiva e che *“solo a seguito del Provvedimento Temporaneo, il giorno 17.10.2019 Wind Tre aveva attivato la linea FTTH”*

Stante la mancata risoluzione del problema, il 17/09/2019 nell’ambito della procedura conciliativa, inoltrava al Corecom della Regione Toscana una richiesta di adozione di provvedimento temporaneo, volta ad ottenere l’attivazione dell’utenza in modalità FTTH. Pertanto, in data 24/09/2019, veniva emesso un provvedimento temporaneo in relazione alle richieste dell’istante

In data 18/10/2019 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) “Indennizzo per la cessazione della linea FTTC impostami da Wind - SENZA attivazione della linea FTTH - pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) o quella minore/maggiore somma che il Corecom definirà come appropriata”;*
- ii) “Indennizzo per la ulteriore ritardata attivazione del servizio dal 15.02.2019 al 17.10.2019 (244 giorni) pari a 30,00 €/giorno, quindi in totale € 7.320,00 (Euro settemilatrecentoventi/00) o quella minore/maggiore somma che il Corecom definirà come appropriata”.*

2. La posizione dell’operatore.

La società Wind Tre ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale, nel rilevare l’infondatezza di quanto *ex adverso* dedotto, in via preliminare ha effettuato la ricostruzione della vicenda contrattuale come segue:

“in data 29/08/2018 perveniva pec di recesso per sopraggiunte modifiche contrattuali (Come da indicazioni contenute nell’ultima fattura ricevuta n. W181388xxxx del 20/08/2018) per l’utenza 0574182xxxx- ctr 132492910xxxx - accesso FIBRA FTTC VULA; la linea quindi veniva disattivata il successivo 01 ottobre 2018. Si deposita disdetta. In data 26/10/2018 veniva gestito, quindi, storno parziale della fattura W181736xxxx per Storno Contributo Vendita Apparato di e 32,79 +iva Recesso art.70 per cpe”.

“In data 15 febbraio 2019 parte istante inseriva tramite canale web 155.it richiesta di attivazione LNA FIBRA FTTH- WindFibra-ADSL 19,90- WindFibra1000 non perfezionato per ko impianto non realizzabile, codice ordine OLO WN_900011xxxx. Il fornitore xxx in data 27/09/2019 comunicava “in merito a quanto segnalato facciamo presente che eravamo in attesa di permessi comunali per poter effettuare le lavorazioni nell’area del building. Abbiamo ottenuto i permessi, pertanto stiamo procedendo con il completamento dei lavori. Prevediamo di ultimare entro fine mese”. “In data 11/10/2019 perviene nuovo riscontro da xxx “la presente per informarvi che i lavori sono stati ultimati. È possibile emettere nuove pratiche sul building di Via xxx”. In data 16/10/2019 viene inoltrato a sistema nuovo ordine 1- 47918912xxxx di attivazione FTTH che si espleta in data 17/10/2019, codice ordine OLO WN_900019xxxx con numerazione 0574182xxxx modem consegnato il 25/10/2019”.

Nel merito, l’operatore con riferimento alla contestazione dell’utente in merito alla cessazione della prima linea 0574182xxxx, ha evidenziato che *“la stessa veniva cessata su espressa richiesta di controparte”.*

“In merito all’attivazione della linea FTTH inserita in data 15 febbraio 2019, L’art. 12 .4 delle Condizioni Generali di Contratto Attivazione del Servizio WIND come Operatore Unico – Linee nuove al punto 1 statuisce Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3.1, WIND offre altresì la possibilità di attivare una nuova linea. In tal caso l’attivazione di una nuova linea con WIND comporterà l’assegnazione di una nuova numerazione. 12.4.2 Nel caso di richiesta di una nuova linea WIND comunicherà al Cliente la disponibilità del Servizio e i tempi previsti per l’attivazione. Tali tempi non potranno essere superiori a 90 giorni. Nel caso in cui tale termine trascorra infruttuosamente il Cliente avrà diritto all’indennizzo di cui all’art. 20.2. Pertanto, il processo di attivazione della LNA si sarebbe dovuto completare entro il 15 maggio 2019; la linea veniva attivata invece successivamente in quanto, come risulta da nota ex art 5 della convenuta del 27 settembre 2019, si era in attesa dei permessi comunali”.

“L’articolo 3.3 statuisce in materia di indennizzi, che “sono fatti salvi i casi in cui il mancato rispetto delle tempistiche dichiarate sia dovuto a cause di forza maggiore, a casi di eccezionale difficoltà tecnica, a ritardi causati da tempistiche dipendenti dalla clientela e/o a circostanze comunque non imputabili a Wind”. Con delibera 28/19/CIR l’Autorità, stante il sopra richiamato ragionamento, ha rifiutato la richiesta di liquidazione dell’indennizzo per il mancato trasloco di un’utenza telefonica e dei servizi accessori essendo l’operatore esente da responsabilità. Si richiama altresì delibera Corecom Basilicata 79/2016 “atteso che non è ascrivibile alla Società alcuna responsabilità rispetto al mancato esito della procedura di trasloco qualora il trasloco stesso sia stato reso impossibile da motivi tecnici non imputabili all’operatore convenuto, prontamente comunicati all’utente nel rispetto della normativa di settore”.

Infine, l’operatore ha concluso per il rigetto dell’istanza.

3. La replica dell’istante.

La parte istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una replica con documentazione allegata con la quale ha ribadito la propria posizione, precisando che *“in base alle informazioni ricevute dal Servizio Clienti Wind (Codice Cliente Wind 1416xxxx): - il 29.08.2018 ha cessato via PEC la linea FTTC numerazione 0574-182xxxx, - il 31.08.2018 ha richiesto online l’attivazione di una nuova linea FTTH, alla quale Wind assegnava il giorno stesso la numerazione 0574-84xxxx e inviava”* un sms con il quale comunicava l’imminente attivazione della fibra.

L’istante ha riferito che *“a gennaio 2019, finalmente, la società subappaltatrice incaricata dal fornitore xxx inizia i lavori e realizza quanto necessario all’interno del Condominio di Viale xxx”*, ma riceveva un sms da Wind Tre che lo invitava a effettuare una nuova richiesta di attivazione.

Il 15.02.2019 provvedeva a richiedere online l’attivazione di una (seconda) nuova linea FTTH, alla quale Wind Tre assegnava il giorno stesso la numerazione 0574-84xxxx e inviava un sms con il quale comunicava l’imminente attivazione della fibra.

Nell’ambito di un precedente procedimento presso il Corecom Toscana riceveva rassicurazioni dall’operatore circa l’imminente attivazione del servizio.

Evidenziava che *“alla data del 08.04.2019, i lavori sia interni sia esterni fossero già stati completati: e ciò è verificabile dalle testimonianze del sig. xxx e della sig.ra xxx (custode in Viale xxx), nonché dalle fotografie (già sottoposte a codesto Corecom)”*.

Quindi contestava quanto riferito sul punto dall’operatore.

In data 17.09.2019 richiedeva quindi il provvedimento temporaneo d’urgenza per la linea FTTH con numerazione 0574-84xxxx (numerazione assegnata alla seconda richiesta del 15.02.2019). *“In data 17.10.2019, viene attivata una linea FTTH con numerazione 0574-182xxxx, comunque con numerazione diversa dalle due numerazioni precedentemente comunicate da Wind (0574-182xxxx e 0574-84xxxx) e con maggiori oneri rispetto a quelli previsti nelle richieste online del 31.08.2018 e 15.02.2019”*.

Con riferimento al merito della memoria di Wind Tre, l’istante ha dedotto che *“risulta evidente che la prima linea FTTC numerazione 0574-182xxxx veniva cessata solo ed esclusivamente perché Wind comunicava allo stesso l’immediata disponibilità della linea FTTH ed un tempo di attivazione previsto di 20 giorni”*.

Inoltre, l’istante ha dichiarato che *“risulta evidente che Wind ha “venduto” sul proprio sito web (dal 31.08.2018 al 23.04.2019, data quest’ultima in cui ne ha sospeso la vendita) servizi di telefonia/dati che in realtà non doveva nemmeno proporre perché indisponibili all’indirizzo dell’istante”*.

Infine, l’istante ha concluso per l’integrale accoglimento delle sue richieste.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare

si osserva che a seguito di UG/52455/2018 le parti in data 8 marzo 2019 sono giunte ad un accordo relativo alla ritardata/mancata attivazione della fibra presso i locali dell'istante posti in xxx, Viale xxx, pertanto in base al principio del *ne bis in idem* non sarà oggetto della presente disamina quanto già definito nell'accordo di cui al menzionato UG/52455/2018.

Nel merito.

Sulla cessazione della linea FTTC.

L'istante lamenta di avere dovuto cessare l'utenza attiva con Wind Tre in modalità FTTC per potere attivare una nuova linea FTTH, laddove l'operatore ha eccepito di aver dato seguito alla richiesta dell'istante avendo questo esercitato il recesso per sopraggiunte modifiche contrattuali.

La doglianza non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Sul punto si rappresenta che il recesso è un'attività rimessa alla libera volontà negoziale delle parti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 Codice civile, il recesso contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.

Nel caso di specie deve evidenziarsi che, risulta agli atti del procedimento che l'operatore in data 29/08/2018 abbia ricevuto dall'istante richiesta di recesso per l'utenza 0574182xxxx con indicata la motivazione art 70, comma 4 del codice delle comunicazioni elettroniche il quale prevede che l'utente che non accetti le modifiche applicate dall'operatore, possa recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione.

Pertanto, l'utenza è cessata così come richiesto dall'istante medesimo.

Al riguardo si rappresenta che il presente procedimento è esclusivamente documentale e quanto dedotto dall'istante circa la necessità di non cessare l'utenza n. 055 917xxxx non trova tempestivo riscontro scritto.

La domanda *sub i)* è quindi rigettata.

Sulla ritardata attivazione del servizio fibra.

Parte istante lamenta la ritardata attivazione del servizio di connettività fibra da parte di Wind Tre.

La richiesta *sub ii)* può trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.

Con riferimento alla fattispecie in esame, è opportuno richiamare:

- il consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione secondo cui "*il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto*

adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento". In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte del fornitore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile";

- La carta dei servizi dell'operatore, Articolo 7, in base al quale Wind tRE *"si impegna ad attivare, per i Clienti individui, il servizio di telefonia fissa entro un termine massimo di 90 giorni (...) dalla richiesta del Cliente di una nuova linea "3".(...). Se per qualsiasi ragione tecnica o dovuta a terzi (compresi i Clienti), non sarà possibile rispettare questa scadenza, sarà cura di 3 indicare una data di attivazione che sarà la più ravvicinata possibile. Se il ritardo nell'attivazione del servizio o nel trasloco dell'utenza è imputabile a 3, il Cliente ha diritto agli indennizzi previsti da questa Carta in ottemperanza a quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni"*.

Dunque, come più volte statuito sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sopracitata la società Wind Tre aveva l'onere di dimostrare o che il ritardo dell'attivazione del servizio non si era verificato, o che non fosse dipeso da causa ad essa non imputabile, nonché di dimostrare di avere tempestivamente informato l'utente delle eventuali difficoltà tecniche e/o amministrative incontrate nell'adempimento delle obbligazioni.

Diversamente, l'operatore Wind Tre, non ha provato di aver provveduto tempestivamente ad informare l'istante medesimo in ordine alla sussistenza di quali fossero gli eventuali impedimenti tecnici e/o amministrativi, richiamati in memoria circa il completamento dell'ordinativo di attivazione del servizio fibra previsto dalla nuova offerta. Qualora l'utente lamenti il ritardo nell'attivazione del servizio rispetto alle tempistiche stabilite, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze o problematiche tecniche o difficoltà ad esso non imputabili. *"In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo 'formale' ai motivi tecnici, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto*

Al riguardo occorre rilevare che l'utente ha anche depositato un modulo GU5 laddove è evidente che la richiesta di adozione di un provvedimento temporaneo rappresenta non solo un impulso al seguito di competenza del gestore, ma denota altresì una chiara esigenza informativa del cliente, che non conosce le contingenze che impediscono l'attivazione del servizio.

Solo nel corso del procedimento GU5, è emerso che l'operatore era in attesa *“dei permessi comunali per effettuare le lavorazioni nell'area del building”*, circostanza peraltro solo asseritamente dichiarata da Wind Tre.

Del resto nella memoria in atti, la società Wind Tre, pur avendo evidenziato che *“Il fornitore xxx in data 27/09/2019 comunicava “in merito a quanto segnalato facciamo presente che eravamo in attesa di permessi comunali per poter effettuare le lavorazioni nell'area del building. Abbiamo ottenuto i permessi, pertanto stiamo procedendo con il completamento dei lavori. Prevediamo di ultimare entro fine mese”*, non ha fornito prova di dette circostanze.

Ne consegue che, in assenza di prova contraria, l'operatore Wind Tre è responsabile ai sensi dell'art. 1218 del codice civile in ordine alla ritardata attivazione del servizio richiesto e che, pertanto, deve essere riconosciuto alla parte istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo, si ritiene che nel caso di specie possa trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, del *Regolamento sugli indennizzi* in combinato disposto con quanto previsto all'articolo 13, comma 2, del medesimo regolamento, attesa la richiesta attivazione dei servizi in fibra.

Wind Tre è quindi tenuta a corrispondere in favore dell'istante la somma complessivamente pari a euro 1.500,00 (euro 7,50 *pro die* con maggiorazione di euro di 2,50 *pro die*) in relazione al periodo di 150 giorni, computato a far data dal 20 maggio 2019 (termine contrattualmente previsto per l'attivazione dei servizi) al 17 ottobre 2019, data di attivazione dei servizi

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX nei confronti di Wind Tre (Very Mobile) per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Wind Tre (Very Mobile) è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate nel formulario, in favore dell'istante l'importo pari a euro 1.500,00 maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza a titolo di ritardata attivazione del servizio fibra. Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 16 gennaio 2024

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell'Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)